

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
CORTE SPORTIVA D'APPELLO
- SEZIONE DISTACCATA DELLA LOMBARDIA -

Nelle persone di:

Avv. Silverio Vitali	Presidente
Avv. Marianna Piacenza	Commissario
Avv. Emanuele Stefano Regondi	Commissario estensore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DA

CLAUDIO BOSSI (C.F. BSSCLD67R17L750R), nato a Vercelli il 17.10.1967, in proprio e quale presidente *pro tempore* della **SOCIETA' SAN ROCCO VOLLEY S.S.D. A R.L.** (cod. 010040194), difeso e rappresentato dall'Avv. Federica Dulio del Foro di Novara, giusta nomina in atti,

AVENTE AD OGGETTO L'IMPUGNAZIONE

della delibera n. 01-DFA 724 del Giudice Unico - Comitato Regionale del Piemonte di cui al C. U. n. 20 del 03.04.2024, che così decideva:

- *L'inammissibilità dell'istanza per tutte le seguenti motivazioni, già singolarmente sufficienti a far dichiarare la pregiudiziale mancanza dei presupposti necessari per la pronuncia del Giudice:*

- = *Mancanza di preannuncio di reclamo al momento del fatto contestato al Primo Arbitro e conseguentemente difetto della relativa annotazione sul referto;*
- = *Mancanza di conferma di Reclamo per iscritto da parte del Capitano e/o Dirigente al Primo Arbitro, entro 15 minuti dalla fine della gara;*
- = *Mancanza della prova di trasmissione della lettera raccomandata al Sodalizio avversario;*
- = *Mancanza della prova del versamento della prevista tassa reclamo;*
- *di sanzionare il Presidente BOSSI Claudio, riconosciuto tra il pubblico, con la sospensione da ogni attività federale per giorni 21 fino al tutto il 24/04/2024 per aver tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'Ufficiale di Gara sia durante lo svolgimento dell'incontro, sia al termine dello stesso (sanzione aggravata dalla qualifica rivestita);*
- *di sanzionare l'Atleta BERARDI Giulia con ammonizione a seguito del provvedimento C.R. (2P);*
- *di sanzionare l'Atleta ROLANDO Alessia con la squalifica per 1 giornata effettiva di campionato (5P s.a. K) per comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'Ufficiale di gara al momento del saluto finale, nonché per la condotta maleducata ed offensiva tenuta in occasione della chiusura del referto di gara;*

- *di comminare al sodalizio la sanzione pecuniaria di € 120,00 per aver il proprio pubblico proferito gravi insulti e minacce all'indirizzo dell'Ufficiale di Gara.*

CONCLUSIONE DELLE PARTI

come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Claudio Bossi, personalmente e quale presidente *pro tempore* della Società San Rocco Volley S.S.D. a r.l., presentava reclamo avverso la delibera n. 01-DFA 724 del 03.04.2024, così come meglio descritto in premessa.

Ricevuto il reclamo, veniva fissata udienza e dato termine per il deposito di memorie e di documenti.

In data 17.04.2024, il reclamante presentava integrazione ex art. 27, comma 3, Reg. Giur. FIPAV ai motivi di reclamo.

All'udienza, avanti a codesta Corte, comparivano personalmente il reclamante, unitamente al proprio difensore, la quale insisteva per l'accoglimento del reclamo e per la riforma del provvedimento impugnato.

Il Collegio procedeva dunque all'audizione delle parti e, all'esito, tratteneva in decisione il reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del reclamo sono infondati e pertanto l'impugnazione proposta deve essere rigettata.

2. Con il primo motivo, con specifico riferimento alla sanzione irrogata al signor Bossi, ci si duole della ricostruzione operata dall'arbitro, evidenziandone:

- l'“*estrema vaghezza*”;
- la non corrispondenza a quanto realmente accaduto;
- la discrepanza rispetto alla delibera impugnata.

A sostegno di questo assunto, si argomenta che:

- la delibera del Giudice Unico sarebbe in antitesi rispetto all'esposizione dei fatti contenuta nel referto arbitrale il quale, nondimeno, si caratterizzerebbe, come detto, da una evidente genericità;
- nessuna intimidazione o insulto sarebbe stata proferita dal presidente, né durante né dopo l'incontro, come confermato:
 - = dalle dichiarazioni allegate al reclamo;
 - = dalla circostanza che la posizione in cui si trovava l'odierno ricorrente, non avrebbe consentito all'arbitro di identificarlo come sicuro autore delle asserite ingiurie e minacce udite durante la gara;
 - = dal fatto che il riconoscimento sarebbe avvenuto *ex post*, al termine della partita, quando il signor Bossi venne “qualificato” come presidente della società San Rocco.

2.1 Orbene, come ricordato anche dall'odierno interessato, è principio giurisprudenziale ormai acquisito quello per cui il rapporto di gara costituisca

fonte primaria di prova e ad esso debba farsi in prima battuta riferimento nell'accertamento dei fatti.

Per tale motivo, questo atto non necessita di riscontri esterni, come invece lamenta impropriamente il reclamante; inoltre, l'impugnazione non chiarisce mai con precisione - se non evidenziando l'assenza di specifiche indicazioni in ordine ai contenuti ingiuriosi e minacciosi - in che cosa consisterebbe la genericità imputata al referto arbitrale.

2.2. Ancora, in ordine alla ricostruzione dell'episodio, è certo vero che la natura di prova privilegiata assegnata al referto non abbia carattere assoluto, poiché il Giudice, in presenza di valide e inoppugnabili prove contrarie, rimane libero di valutare discrezionalmente i fatti e le risultanze istruttorie.

Tuttavia, a parere di questo Collegio, tale circostanza non ricorre nel caso di specie.

Invero, al netto delle dichiarazioni allegate al reclamo - su cui si tornerà in seguito -, le ulteriori considerazioni svolte dall'interessato appaiono essere semplici ricostruzioni probabilistiche, frutto di interpretazioni più o meno condivisibili¹, che in quanto tali, in ogni caso, non esprimono quel carattere di gravità richiesto dalla giurisprudenza sportiva per poter superare la presunzione di attendibilità riconosciuta al rapporto dell'ufficiale di gara.

¹ Si pensi ad esempio all'affermazione secondo cui l'attribuzione di frasi ingiuriose al signor Bossi sia stata fatta solo in ragione della successiva identificazione dello stesso, qualificato come presidente della società di casa; ebbene, proprio tale lettura viene indebolita dalle stesse argomentazioni contenute nel reclamo: in particolare, si legge nell'impugnazione che nell'angolo in cui si trova la postazione di registrazione si trovavano almeno dieci persone, delle quali il solo signor Bossi era però seduto, rendendosi così facilmente riconoscibile tra gli altri spettatori

2.3. Reputa questa Corte che quest'ultima conclusione non possa essere revocata in dubbio nemmeno dalle deposizioni presentate da parte reclamante.

Solo incidentalmente è opportuno rilevare come vi sia perfetta concordanza tra quanto riportato nel referto arbitrale e quanto deliberato dal Giudice

Unico:

- in entrambi i casi il comportamento sanzionato è stato riscontrato sia durante che dopo la gara;
- il fatto che la decisione impugnata riferisca della presenza del reclamante tra i tifosi è facilmente spiegato da quanto dichiarato nella stessa impugnazione, ovvero che il signor Bossi si trovasse in una zona della palestra unitamente ad altre dieci persone le quali ben avrebbero potuto essere identificate come sostenitori.

Venendo, invece, al merito delle dichiarazioni, oltre alla loro perfetta sovrapposibilità, deve evidenziarsi come le stesse provengano per la quasi totalità da *supporter* della società reclamante e si contraddistinguano per un elevato grado di approssimazione.

L'unica deposizione - enfatizzata anche da parte reclamante - proveniente da un soggetto "terzo", ovvero il dirigente della squadra avversaria, signor Marco Passarelli, si limita a riferire che il signor Bossi si sarebbe rammaricato per l'arbitraggio "*che avrebbe esasperato tutto il contesto*", scusandosi poi per quanto accaduto.

Ebbene, proprio questa testimonianza assume carattere dirimente nel confortare la decisione oggi assunta.

In primo luogo, essa nulla riferisce in ordine a quanto occorso tra il signor Bossi e l'arbitro.

Secondariamente, conferma che la partita si sarebbe svolta in un contesto "*exasperato*", con ciò dando indiretta conferma di un ambiente tutt'altro che positivo, come invece riferito dagli altri dichiaranti.

Da ultimo, introduce un elemento di dubbio: invero, dando per buona la ricostruzione dei fatti contenuta nel reclamo e nelle deposizioni dei sostenitori della squadra ospitante, se nulla era accaduto, non si vede di cosa il signor Bossi avrebbe dovuto scusarsi con il dirigente avversario.

2.4. In conclusione, permangono numerosi profili di indeterminatezza che non consentono a questa Corte di accogliere alcuna delle valutazioni svolte nella presente impugnazione.

3. Parimenti infondato è il secondo motivo di reclamo con il quale l'interessato si duole della sanzione comminata alla società per il comportamento tenuto dai propri tifosi.

3.1. Sul punto, giova ribadire quanto precedentemente argomento in ordine alla natura "*fidefacente*" del rapporto di gara che, nel caso in esame, riporta nel dettaglio le offese proferite dal pubblico di casa all'indirizzo dell'arbitro.

Talché, la censura in ordine alla indeterminatezza della contestazione appare priva di pregio, anche considerando che la stessa, nonostante la riserva di

integrazione contenuta nell'impugnazione, non sia stata più approfondita nella successiva memoria.

3.2. Del tutto superfluo appare poi rimarcare che affermazioni come quelle condensate nel referto arbitrale - in ragione della loro volgarità, trivialità e gratuità - ben possano costituire condotte meritevoli di sanzione a carico della società ai sensi dell'art. 80, comma 2, lett. c), Reg. Giur. FIPAV.

4. In conclusione, il presente ricorso deve essere rigettato.

Alla soccombenza della reclamante consegue infine il definitivo incameramento della tassa d'impugnazione.

P. Q. M.

La Corte Sportiva d'Appello, sezione distaccata della Lombardia, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il reclamo proposto da Claudio Bossi, in proprio e quale presidente *pro tempore* della Società San Rocco Volley S.S.D. a r.l. e per l'effetto conferma integralmente la delibera impugnata;
- Dispone di incamerarsi definitivamente la tassa versata per la proposizione del reclamo.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano il 22.04.2024

Il presidente

Avv. Silverio Vitali